

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# **Indice**

<b>Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari</b>	<b>3</b>
<b>Indice</b>	<b>4</b>

# 1 Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari

122 Sono invalse le formulazioni seguenti:

**Art. 4** Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

<sup>2</sup> A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.

**Art. 5** Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

<sup>1</sup> Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio.

<sup>2</sup> Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

<sup>3</sup> Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

<sup>4</sup> Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

**Art. 6** Norme tecniche

<sup>1</sup> D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

<sup>4</sup> Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.

<sup>3</sup> RS 946.51

→ [RU 2010 2573](#)

123 Per altri esempi cfr.:

- art. 4 di [RU 2006 5753](#) in combinato disposto con art. 5, 9 e 11 cpv. 2 di [RU 2007 39](#); cfr. anche [RU 2011 1077](#) (in particolare art. 4 e all. 1);
- art. 4 e 5 di [RU 2009 6243](#) (cfr. [FF 2011 2330](#));
- art. 15 di [RU 2003 4487](#) in combinato disposto con art. 8 di [RU 2003 4515](#) e con art. 2 e 13 di [RU 2006 2309](#);
- art. 38 di RU 1995 1469 ([RS 817.0](#)) in combinato disposto con diverse norme di delega in [RU 2005 5451](#) e con [RU 2005 6487](#).

# Indice

## - 1 -

122 3

123 3

## - N -

norme tecniche 3

## - R -

rimando 3